

Codice A1012A

D.D. 26 febbraio 2020, n. 52

FONDAZIONE LIBRA con sede in Torino. Provvedimenti in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata.



ATTO N. DD-A10 52

DEL 26/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: FONDAZIONE LIBRA con sede in Torino. Provvedimenti in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata.

Premesso che:

Il Presidente della “FONDAZIONE LIBRA” con sede in via degli Approcci n. 12/bis - Torino, ha presentato istanza di iscrizione della Fondazione medesima nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.01;

la Fondazione non ha fini di lucro, opera esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte e persegue la finalità di provvedere all’assistenza di persone svantaggiate di qualunque età, sesso e condizione, necessitanti di cure e di ospitalità temporanea anche per accompagnatori e familiari, per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, nei settori “Assistenza Socio-Sanitaria” e “Formazione“, il tutto come meglio specificato nell’art. 3 dello Statuto allegato al presente provvedimento.

ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001, modificata con D.G.R. n. 18 – 5603 dell’11.09.2017, nonché ai sensi del D.lgs 117/2017 e s.m.i., il patrimonio della Fondazione come da bilancio consuntivo al 31/12/2018 ammonta a complessivi euro 462.283,00 (quattrocentosessantaduemiladuecentottantatre/00) di cui euro 462.200,00 (quattrocentosessantaduemiladuecento/00) quale valore degli immobili, come da perizia estimativa acquisita agli atti, di cui euro 159.250,00 (centocinquantanovemiladuecentocinta/00), iscritti al bilancio come patrimonio vincolato indisponibile ed euro 303.033,00 (trecentotremilatrentatrè/00) iscritti al bilancio come patrimonio libero disponibile;

l’atto costitutivo e relativo Statuto è stato redatto in data 30/12/2013 Rep. n. 28489 a rogito Dott. Riccardo CINQUE, Notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, registrato a Torino 3 il 13/01/2014 al n. 299, successivamente a seguito di osservazioni durante la fase istruttoria lo Statuto è stato modificato come si rileva dal verbale del 16/01/2020 Rep. n. 36243 a rogito Dott. Riccardo CINQUE, registrato a Torino DP I il

24/01/2020 al n. 3352 serie 1T;

la “FONDAZIONE LIBRA” viene costituita ai sensi del D.lgs 460/97, pertanto solo dopo l’iscrizione all’anagrafe ONLUS presso l’Agenzia delle entrate, previa annotazione nel Registro delle Persone Giuridiche potrà utilizzare l’acronimo ONLUS, successivamente, ai sensi del D.lgs 117/2017 e s.m.i., solo con l’istituzione del R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) assumerà la denominazione di “FONDAZIONE LIBRA - ETS”;

preso atto che la Direzione Sanità e Welfare, contattata ai fini del riconoscimento della personalità giuridica privata della “FONDAZIONE LIBRA” non ha espresso il proprio parere entro i termini di cui alla L. R. n. 14/2014 e pertanto si ritiene il parere in merito all’iscrizione nel Registro Regionale come espresso favorevolmente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016;

Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale provvisorio delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l’art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

Visto il D.lgs 117/2017 e s.m.i.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs n. 29/93;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di riconoscere l’idoneità e pertanto autorizzare l’iscrizione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001, della “FONDAZIONE LIBRA” con sede in via degli Approcci n. 12/bis - Torino.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall’iscrizione nel suddetto Registro, salvo impregiudicato ogni valutazione circa la relativa conformità al D.lgs 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli art.li 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
(A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici)
Fto Marco Piletta

Allegato

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE LIBRA"**

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 1 - Costituzione

E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE LIBRA". La Fondazione è costituita con i requisiti di una ONLUS ai sensi del Decreto Legislativo nr. 460 del 1997, nonché con i requisiti di un Ente del Terzo Settore ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017 nr. 117 e ss.mm.ii. e pertanto si impegna a prendere la denominazione di Ente del Terzo Settore (ovvero, in acronimo, anche solo ETS) dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore a partire dalla sua prossima entrata in vigore, ovvero si impegna a prendere l'acronimo ONLUS dalla competente Agenzia delle Entrate, in presenza degli opportuni presupposti, con comunicazione ai competenti organi, in particolare pubblici.

La Fondazione è costituita per realizzare e favorire progetti e servizi riguardanti persone in stato di bisogno attuati anche con convenzioni sia con privati sia con Enti Pubblici.

La Fondazione si propone di cooperare nel contesto delle iniziative pubbliche e private, che operano con analoghe finalità, stabilendo opportune forme di collegamento, di partecipazione, di cooperazione e privilegiando il rapporto con le espressioni delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o degli ETS con particolare attenzione al volontariato di cui intende valorizzare l'opera.

In questo quadro saranno attuate forme innovative di partecipazione e di sostegno della Società Civile alla vita della Fondazione, basate sulla possibilità per i partecipanti e i sostenitori di essere accolti nel Comitato dei Promotori o di designare propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione o nel Comitato Scientifico.

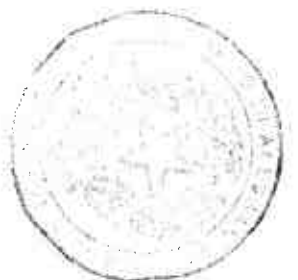
Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Torino.

Il Comitato dei Promotori, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città ed anche in altre città della Regione Piemonte, all'interno della cui area opera direttamente.

Art. 3 - Scopo

La Fondazione ha per scopo di provvedere, anche in base alla disponibilità di strutture, all'assistenza di persone svantaggiate di qualunque età, sesso e condizione, necessitanti di cure e di ospitalità temporanea anche per accompagnatori e familiari, per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, nei settori "assistenza socio-sanitaria" e "formazione", di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concretizzantesi nelle attività istituzionali indicate nel successivo art. 4. Gli scopi della Fondazione contemplano, altresì, anche il



rispetto delle attività in Art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., qui esplicitamente richiamate per la loro realizzabilità, con particolare riferimento alle lettere a) "interventi e servizi sociali"; c) "prestazioni socio-sanitarie", d) "educazione, istruzione e formazione professionale", i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Art. 4 - Attività

La Fondazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, anche richiamando l'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017, intende raggiungere le proprie finalità mediante la realizzazione di strutture strettamente integrate nella rete dei servizi socio-sanitari esistenti nel territorio e dedicati in particolare alla assistenza domiciliare.

In particolare:

- Strutture Hospice per soggetti svantaggiati in ragione di disagi psico-fisici e relazionali anche causati dalla perdita temporanea di capacità lavorativa piena o residuale;
- Promozione ed allestimenti di studentati e ricoveri per studenti in genere, connessi o meno a corsi e formazione promossi o istituiti dalla Fondazione stessa;
- Case di Accoglienza per persone diversamente abili con autosufficienza anche parziale, con intenti riabilitativi finalizzati al recupero sociale.
- Centro Diurno con laboratori per soggetti in stato di disagio psicologico o relazionale in fase iniziale, con intenti riabilitativi finalizzati al recupero sociale.
- Residenza per pazienti disagiati dimessi dall'ospedale in attesa di una sistemazione favorevole a un rientro nel proprio domicilio.
- Centro di Formazione degli operatori socio-sanitari dedicati al bisogno delle persone deboli e svantaggiate.
- Centro di studi e di ricerca per problemi assistenziali delle persone deboli e svantaggiate.

La Fondazione, inoltre, si propone di supportare in tutte le forme possibili le attività di Formazione, in condivisione con idonee organizzazioni accreditate, rivolta a operatori del settore socio-assistenziale, quali Medici, Infermieri, Terapisti della riabilitazione, Assistenti Sociali; Psicologi; Operatori non sanitari (volontari), nell'interesse superiore del supporto all'educazione della popolazione del bacino territoriale di appartenenza delle strutture assistenziali precedentemente definite, fino a promuovere la ricerca e la sperimentazione di modelli assistenziali, elaborandone i protocolli, nel rispetto e nell'alveo delle prescritte normative e prassi esistenti.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto

integrative delle stesse, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del citato D. L.gvo n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 5 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Comitato dei Fondatori Promotori
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Il Revisore dei Conti

Art. 6 - Il Comitato dei Promotori

Il Comitato dei Promotori è costituito da tutti i fondatori con la funzione di indicare le linee generali alle quali il Consiglio di Amministrazione deve attenersi per il perseguimento dei fini istituzionali delle attività della Fondazione nel rispetto delle motivazioni sociali e culturali poste a base dell'atto costitutivo e dello statuto.

Sono considerati fondatori quelli così nominati nell'atto costitutivo. Ad essi possono essere equiparati e quindi aggiunti altri soggetti che, a seguito di accettazione dello stesso Comitato dei Promotori, intendessero far parte della Fondazione per il loro contributo scientifico, morale ed economico da essi fornito per lo sviluppo delle iniziative della Fondazione, fino al raggiungimento di un limite massimo di 25 (venticinque) componenti.

Presiede le riunioni del Comitato dei Promotori uno dei suoi componenti eletto con votazione palese a maggioranza semplice. In caso di sua assenza il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano presente. Il Presidente è coadiuvato da un Segretario.

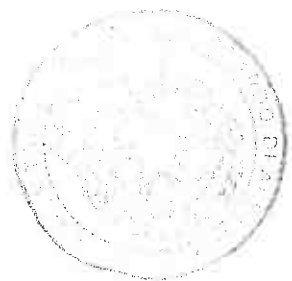
Il Comitato dei Promotori delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, con voto palese a maggioranza semplice. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Il Comitato dei Promotori nomina il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione e provvede alle sostituzioni nel caso della loro decadenza, secondo quanto stabilito dall'art. 7 dello statuto.

Il Comitato dei Promotori nomina anche il Revisore dei Conti. Il Comitato dei Promotori può nominare altresì un Comitato Scientifico e Commissioni di Studio e Lavoro ai fini del raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Il Comitato dei Promotori può infine costituire un albo dei sostenitori della fondazione nel quale vengono registrati ed eventualmente resi pubblici i nominativi delle persone che abbiano contribuito economicamente per lo sviluppo della Fondazione, senza richiedere di essere assimilati ai fondatori iniziali.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro delle riunioni del Comitato dei Promotori. Il ver-



bale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e, se nominato, dal Vice Presidente e da altri membri, in numero complessivo massimo di 3 (tre) componenti nominati dal Comitato dei Promotori su proposta del Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati nell'incarico. In caso di decadenza di consiglieri dalla carica per dimissioni o altro motivo il Comitato dei Promotori provvede alla sostituzione mediante cooptazione.

Il Consiglio di Amministrazione così costituito è presieduto di diritto dal Presidente dell'organo, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, se è stato eletto, oppure dal membro del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito degli indirizzi generali ricevuti dal Comitato dei Promotori, ha tutti i poteri per l'amministrazione, anche straordinaria, del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, potendo il Consiglio stesso delegare parte dei suoi poteri a qualcuno dei suoi membri, fissandone le attribuzioni specifiche.

Ai Consiglieri di Amministrazione non compete alcun compenso né indennità, salvi i rimborsi di spese eventualmente anticipate e debitamente documentate.

Compete al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione. Esso può conferire altresì specifici incarichi, anche a terzi, con funzioni che si rendono necessarie nello sviluppo e coordinamento delle attività della Fondazione, pure determinandone mansioni, eventuali retribuzioni e rimborsi spese. Le persone cui sono state attribuite le funzioni indicate possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo. Delibera altresì circa eventuali assunzioni, licenziamenti dei dipendenti e in ordine ai problemi del personale in genere. Esso può nominare e revocare avvocati e procuratori speciali "ad negotia" e "ad litem".

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, senza assegnazione di compiti, un Presidente Onorario in presenza di figure particolarmente meritevoli di tale riconoscimento, a partire dai primi fondatori e dai soggetti a loro legati a qualsivoglia titolo che possano ricordarne l'operato.

Art. 8 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto tra i componenti del Comitato dei Promotori o da questi scelto tra

quantità abbiano meritato per l'azione svolta a favore della Fondazione e per il rispetto delle sue finalità.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente ha i seguenti poteri:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione che presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- b) firma gli atti e quanto altro occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c) coordina le attività degli organi della Fondazione e sorveglia il buon andamento amministrativo della stessa;
- d) cura l'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni del Comitato dei Promotori per il rispetto delle motivazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e ne propone la modifica qualora si rendesse necessario;
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione ed ai rapporti con il Comitato dei Promotori e con le eventuali Autorità Tutorie con cui viene a contatto;
- f) adotta, in caso di motivata urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio, salva successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare i propri compiti al Vice Presidente, ove nominato. Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente stesso in caso di assenza o impedimento.

Art. 9 - Validità delle adunanze

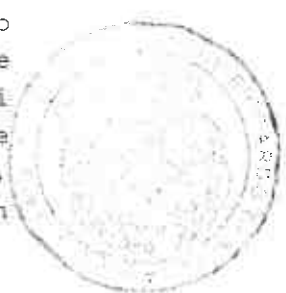
Per la validità delle adunanze del Consiglio d'Amministrazione occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con comunicazione da recapitare a mezzo strumento idoneo alla presa di conoscenza agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza, contenente gli argomenti all'ordine del giorno ed in caso di urgenza con preavviso telegrafico di due giorni, salvi più gravi casi.

Il Consiglio si raduna di norma presso la Sede o altrove, se è necessario, ma pur sempre nel territorio di competenza operativa.

Il Consiglio si riunisce di norma in seduta ordinaria tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione dell'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione. E' inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione, o su richiesta del Comitato dei Promotori, oppure su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in



carica o del Revisore dei Conti.

Alle riunioni deve essere invitato a partecipare anche il Revisore dei Conti ove nominato.

Art. 11 - Assenza di Compensi per i componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Ai componenti del Comitato dei Promotori non spetta di norma alcun compenso per l'attività svolta, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto.

Art. 12 - Revisore dei Conti

Il Comitato dei Promotori nomina un Revisore dei Conti, iscritto nel registro dei revisori contabili, il quale

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Organi sociali;
- riferisce annualmente con relazione scritta al Comitato dei Promotori trascritta nell'apposito libro dei verbali delle riunioni del Revisore dei Conti.

Il Revisore resta in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale ed indisponibile;
- dai beni immobili e mobili e da valori per lasciti, donazioni, acquisti, che vengono acquisiti in proprietà dalla Fondazione, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalle elargizioni fatte da enti e privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio da enti pubblici territoriali nazionali o internazionali, quali lo Stato o l'Unione Europea, o anche sovranazionali.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, essendo impediti gli impegni senza copertura.

Art. 14 - Entrate ed esercizio finanziario

La Fondazione provvede al mantenimento in vita dell'Ente ed al conseguimento dei suoi scopi:

- a) con le rendite del patrimonio;
- b) con ogni altro provento non espressamente destinato ad incremento del patrimonio, con sovvenzioni e contributi da parte di persone ed enti pubblici e privati, comprese donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.

Le entrate della Fondazione devono essere interamente impiegate per il raggiungimento degli scopi istituzionali e di quelli ad esse strettamente connessi.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione, ai componenti degli organi ed ai dipendenti della Fondazione, in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Conto consuntivo dell'esercizio precedente e il preventivo per quello successivo devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno.

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di mandati e reversali a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o di persona delegata secondo l'organizzazione vigente.

L'ordinamento, la gestione e la contabilità delle strutture e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei responsabili delle strutture e dei servizi stessi, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione approvati dal Comitato dei Promotori.

COMITATO SCIENTIFICO - COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO

Art. 15 - Comitato Scientifico - Commissioni di studio e di lavoro

Per il raggiungimento degli scopi, il Comitato dei Promotori può nominare un Comitato Scientifico e Commissioni di studio e di lavoro composte da un numero illimitato di membri scelti tra persone che si siano distinte per iniziative sociali e culturali, studi e ricerche in ordine ai problemi sociali emergenti e connessi agli scopi statuari o che abbiano concorso a migliorare l'attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico e le Commissioni di studio e di lavoro sono organi consultivi del Comitato dei Promotori e dovranno essere da questo sentiti nella formulazione di piani di attività connessi alle finalità istituzionali.

I pareri del Comitato Scientifico e delle Commissioni non sono vincolanti.

Il Comitato Scientifico e le Commissioni di studio e di lavoro sono presieduti dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o da un suo delegato.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Scioglimento della Fondazione

La Fondazione può sciogliersi o trasformarsi ai sensi degli artt. 27 e 28 C.C. nel caso in cui gli scopi per i quali era stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente. In tali casi il Consiglio di Amministrazione propone lo scioglimento o la trasformazione della Fondazione.

Lo scioglimento o la trasformazione della Fondazione devono essere deliberati dal Comitato dei Promotori con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti. Il Consiglio, inoltre, delibera la nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altro organismo senza finalità di lucro a cura dei competenti organi pubblici e privati di riferimento aditi nel caso specifico, ad altre entità appartenenti al settore del "no profit" (ONLUS prima ed ETS poi) aventi analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996, n. 662, salva ulteriore diversa destinazione eventualmente imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve in modo diverso da quello imposto o consentito dalla legge.

Art. 17 - Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni e le leggi vigenti.

IN ORIGINALE FIRMATO:

PASINO MARCO

TARCISIO MARIA GIACOMO MARENGO

LIDUVINA PICCIOLI

ROSSANA CLAUDIA FASANO TESTE

RITA SALANITRO TESTE

RICCARDO CINQUE

